



Il valore della Terra



La pianificazione delle attività di cava nel Parco: lo stato dell'arte e le questioni aperte

Contributo preliminare alla definizione degli stralci:

- “Attività estrattive” del Piano per il Parco delle Alpi Apuane
- “Aree contigue di cava delle Alpi Apuane” del Piano Regionale delle attività estrattive e di riutilizzo dei residui recuperabili (P.R.A.E.R.)

6 febbraio 2010

INDICE

PREMESSA	p. 3
LO STATO DELL'ARTE	p. 4
<i>Le prime direttive della Regione</i>	p. 4
<i>Le direttive dell'Ente Parco</i>	p. 5
<i>L'Intesa con le Province</i>	p. 7
<i>Le strategie del Piano estrattivo</i>	p. 8
<i>I pareri del della Comunità del Parco e del Comitato scientifico</i>	p. 9
<i>Gli indirizzi del P.R.A.E.R.</i>	p. 10
LE QUESTIONI APERTE	p. 12
<i>Il recupero del lavoro pregresso</i>	p. 12
<i>Il fabbisogno di lapidei ornamentali</i>	p. 13
<i>Le misure di conservazione delle ZPS</i>	p. 14
<i>Cave a prelievo contingentato e materiali storici</i>	p. 15
<i>Aree estrattive bi- e tridimensionali</i>	p. 16
<i>Passanti stradali a fine estrattivo</i>	p. 17
<i>Disciplina dell'attività estrattiva</i>	p. 18
<i>I ravaneti e il prelievo dei detriti</i>	p. 18
<i>La Pietra del Cardoso</i>	p. 19
<i>La Dolomia industriale</i>	p. 20
<i>Conclusioni</i>	p. 21

PREMESSA

La pianificazione delle attività estrattive dei lapidei ornamentali nei territori di competenza dell'Ente Parco, aveva già raggiunto una sua definizione organica e conclusiva nel 2002, con la condivisione istituzionale dei contenuti, nonostante la presenza di alcuni punti critici, insieme alla produzione di tutti gli elaborati previsti, nella forma complessiva di allegato distinto, ma integrante, al Piano per il Parco. Tuttavia, le scelte pianificatorie della "parte" estrattiva andavano poi incontro, dopo il rinnovo amministrativo del 2003, ad un diverso apprezzamento nella nuova rappresentanza degli enti locali, portando ad uno stallo di fatto nel procedimento di adozione/approvazione del Piano per il Parco, nella sua interezza.

La situazione veniva finalmente superata con l'approvazione della L.R.T. n. 63 del 2006, che consentiva (e, tra le righe, imponeva) l'approvazione del Piano per fasi successive, attraverso lo stralcio della disciplina di una o più parti. L'Ente Parco ha infatti provveduto, nei mesi successivi, ad accantonare temporaneamente quanto già definito nell'allegato "Attività estrattive" per giungere all'adozione del Piano il 29 novembre 2007, ovviamente stralciato della sua materia più spinosa: le cave.

Con il ricorso a stralci successivi, l'art. 3 della "leggina" regionale sopra citata, ha comunque imposto un termine temporale alla definizione complessiva dell'attività di pianificazione dell'Ente Parco, con l'obiettivo espresso di garantire organicità alla disciplina complessiva del Piano. Nella fattispecie, la norma prevede che l'allegato-stralcio "Attività estrattive" debba giungere alla conclusione del suo procedimento non oltre un anno dopo l'approvazione di quell'altra parte del Piano per il Parco, già sottoposta ad adozione. Anche il Regolamento del Parco, che contiene un capitolo specifico sulla disciplina delle attività estrattive, segue un iter parallelo di stralcio della stessa materia e di approvazione traslata di sei mesi rispetto al Piano, nel rispetto del principio del mantenimento della coerenza della disciplina in un arco di tempo contenuto.

Nonostante sia difficile oggi, prevedere i tempi certi di entrata in vigore dei diversi strumenti di pianificazione in parola, è comunque oggi fondamentale rimettere in moto l'istruttoria tecnica e la discussione politico-amministrativa sulla disciplina estrattiva, partendo dal lavoro già svolto ed affrontando da subito le vecchie e le nuove criticità, nel frattempo manifestatesi.

Il presente documento viene dunque ad illustrare lo stato dell'arte – ovvero il livello raggiunto dalla pianificazione estrattiva nelle aree contigue di cava del Parco prima dello stralcio – e ad indicare le questioni aperte, su cui stimolare un dibattito preliminare soprattutto in sede istituzionale. È indispensabile definire da subito le nuove strategie dell'allegato "Attività estrattive", con la gamma delle posizioni in campo, all'interno di una fase preventiva di stimolo e di ascolto delle rappresentanze degli enti territoriali, riguardo ai contenuti del presente documento.

LO STATO DELL'ARTE

Le prime direttive della Regione

L'allegato "Attività estrattive" era stato confezionato a dovere, nel periodo 1995-2002, sulla base di diversi atti d'indirizzo e di direttiva tecnica, sia previsti dalla normativa vigente, sia definiti in sede politico-amministrativa per orientare l'attività di pianificazione del Gruppo di lavoro del Piano per il Parco. In prima istanza, era stato puntualmente recepito l'insieme di direttive discendente dalle Norme Tecniche d'Attuazione dell'allora redigendo "Piano Regionale Integrativo per i materiali ornamentali". Alla data del 2 ottobre 2000, queste linee di indirizzo già si conoscevano in una forma pressoché coincidente con quelle poi approvate dal Consiglio Regionale il 27 febbraio 2007, ad eccezione del punto riguardante l'estrazione a scopo industriale della dolomia.

In particolare, tali indirizzi si ritrovavano all'art. 6, comma 3, delle N.T.A. di tale Piano per i lapidei ornamentali ed erano così esplicitati:

- a) individuare soluzioni localizzative e tecnologiche tese a valorizzare le risorse minerarie e a tutelare le risorse territoriali in genere;*
- b) tutelare i materiali pregiati evitando l'esaurimento della risorsa;*
- c) approfondire ipotesi di escavazione in sotterraneo, da assoggettare ad attente verifiche strutturali;*
- d) recuperare le aree escavate dimesse e quelle interessate da ravaneti che presentino condizioni di degrado;*
- e) tutelare i siti di archeologia industriale, quali lizze e ravaneti storici che costituiscono elementi qualificanti del territorio;*
- f) individuare scelte di piano tese a tutelare la sicurezza dei lavoratori nella coltivazione delle cave.*

A questi, si aggiungeva il contenuto dell'art. 8, comma 1 delle stesse N.T.A., in cui si stabiliva la tutela delle cave dei materiali ornamentali storici, in quanto risorsa di valenza territoriale, ambientale e paesaggistica, nonché luogo di reperimento di materiali unici indispensabili per il restauro dei monumenti.

Ulteriori indirizzi presi in considerazione erano quelli presenti nell'Ordine del giorno del Consiglio Regionale della Toscana del 24 luglio 1997, deliberato *a latere* dell'approvazione della L.R. n. 65/97 istitutiva del nuovo Ente Parco. In tale O.d.G. veniva già richiesto l'impegno della Giunta Regionale a predisporre direttive – da applicare in sede di rilascio di Nulla osta autorizzativi e comunque utili a definire il quadro normativo del Piano e del Regolamento del Parco – secondo le condizioni qui di seguito sunteggiate:

- a) le modifiche morfologiche indotte dalla coltivazione non devono alterare le linee di crinale e di vetta;*
- b) le modifiche morfologiche indotte dalle discariche non devono alterare permanentemente i compluvi e, in generale, il deflusso delle acque superficiali;*
- c) è prescritta prioritariamente la coltivazione in galleria, mentre quella a cielo aperto è ammissibile solo a seguito di comprovata impossibilità di procedere in sotterraneo;*
- d) la coltivazione in galleria deve essere effettuata in modo da evitare l'intercettazione di cavità naturali;*
- e) l'eventuale intercettazione di cavità naturali non rilevate dagli strumenti dà luogo a modifiche del piano di coltivazione che garantiscano la conservazione dell'ambiente sotterraneo;*
- f) le convenzioni, che regolano le autorizzazioni alle attività estrattive, tengono conto della fattibilità degli interventi, dell'impiego di tecniche di prospezione e coltivazione*

necessarie, dell'ammontare delle risorse indispensabili per i progetti di ripristino e per le procedure di controllo periodico.

I due gruppi d'indirizzi sopra esposti avevano ricevuto una diversa valutazione nella stesura dell'allegato "Attività estrattive" del 2002. In particolare, quelli discendenti dagli artt. 6 e 8 delle N.T.A. del Piano Regionale Integrativo per i materiali ornamentali, hanno assunto un valore vincolante, mentre i contenuti dell'O.d.G. del Consiglio Regionale del 24 luglio 1997 sono stati considerati in termini soltanto orientativi.

Le direttive dell'Ente Parco

Con le deliberazioni n. 55 del 29 dicembre 2000 e n. 8 del 10 maggio 2002, il Consiglio direttivo stabiliva ulteriori direttive per la redazione dell'allegato "Attività estrattive" al Piano per il Parco, a seguito di una lunga fase di confronto con gli enti locali e di raccolta di pre-osservazioni formali ed informali, tendendo pure conto delle conclusioni di un dibattito organizzato dalla Comunità del Parco nella giornata del 23 novembre 2001 sullo specifico dei perimetri e della normativa applicata alle cave.

In sintesi, l'organo direttivo dell'Ente Parco aveva impartito delle direttive integrative a quelle regionali, qui di seguito riassunte secondo un ordine più razionale:

- 1. è possibile prevedere un limitato numero di nuove zone contigue di cava rispetto all'attuale perimetrazione, purché la superficie complessiva di tutte le aree di Piano destinate alla coltivazione dei lapidei non superi quella attualmente in vigore con la L.R. n. 65/97, escludendo comunque dal computo le zone che vanno ad aggiungersi tramite il successivo punto 6. Le nuove aree estrattive debbono essere state oggetto, in un recente passato, di evidente attività di escavazione, nonché trovarsi sufficientemente servite da infrastrutture viarie e di servizio e porsi in contesti ambientali e paesaggistici di non rilevante valore e significato. Sono inoltre possibili limitate operazioni di ricucitura e razionalizzazione dei perimetri delle aree già oggi destinate alle attività di cava. Infine, è da prevedere la dismissione di alcuni bacini, cave o porzioni di siti, che possano palesare condizioni ambientali e paesaggistiche precarie e contrastanti. Si precisa infine che l'attività estrattiva deve essere rivolta unicamente alla produzione di blocchi di lapidei ornamentali, mettendo in atto norme che escludano forme surrettizie di produzione di inerti e di polveri di carbonato di calcio;*
- 2. si conferma l'indicazione (...) secondo cui i soli "bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e Massa" (ex art. 5, comma 2, della L.R. n. 52/94) vanno individuati come area di tutela di risorse naturali ed essenziali, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. n. 5/95. Si tratta dell'unica variazione d'assetto possibile alla geometria delle aree contigue di Parco, escludendo così qualsiasi altra differenza areale a seconda del contesto disciplinare trattato nelle altre zone di bordo o di pre-Parco;*
- 3. le attività estrattive tradizionali delle Alpi Apuane sono quelle che, limitate al campo delle pietre ornamentali, si rivolgono alla coltivazione di litotipi, non necessariamente esclusivi dello stesso territorio, di cui vi sia attuale esercizio o attestazione storica evidente e duratura della loro escavazione. La valorizzazione di alcuni litotipi specificamente indicati all'art. 14, comma 2 della L.R. n. 65/97, ha valore estensivo d'indicazione di nome commerciale, al fine di comprendere nei piani e nei progetti di valorizzazione alcuni materiali esclusivi, altrimenti da escludersi con l'utilizzo della terminologia più restrittiva che richiama omonime formazioni geologiche;*
- 4. il Piano deve contenere norme che stabiliscano un tetto estrattivo annuale totale per le aree contigue – comprensivo di materiale prodotto e scartato – non prevedendo ulteriori autorizzazioni o il rinnovo oltre il limite programmato. Sono poi da prevedere*

- due diversi tipi di zona contigua di cava, senza ulteriori e sostanziali ampliamenti di superficie complessiva rispetto alla situazione attuale. A fianco di una tipologia ordinaria non dissimile dall'odierna, è da prevedere e localizzare un tipo di zona estrattiva speciale, in cui subordinare l'attività all'impiego di tecnologie meno impattanti e all'utilizzo contingentato della risorsa lapidea, da finalizarsi a lavorazioni di qualità in loco;*
5. *il Piano deve prevedere incentivi economici e facilitazioni normative alle imprese estrattive che operino con procedure di certificazione di qualità e/o che sperimentino soluzioni innovative e a più ridotto impatto ambientale nella coltivazione dei lapidei, nell'accesso ai siti e nel trasporto dei materiali estratti;*
 6. *[con l'ampliamento del limite esterno dell'area contigua] si vanno ad interessare nuove aree estrattive non considerate dall'attuale perimetrazione. Di questi nuovi bacini, ricompresi all'interno dell'estensione sopra detta di area contigua, vanno riconosciuti come "zona contigua di cava" unicamente quei siti di margine, non interclusi nel territorio protetto, attualmente in attività o in via di attivazione secondo i dati desunti dal P.R.A.E. e se contemporaneamente caratterizzati da materiali lapidei ornamentali tradizionali;*
 7. *per la Pietra del Cardoso va individuata un'area contigua di cava sufficientemente ampia per consentire la rilocalizzazione delle cave attualmente in attività, in siti prossimi all'esaurimento e troppo a ridosso dell'omonimo centro abitato. Ciò per la difficoltà ad individuare i giacimenti disponibili all'escavazione all'interno di aree compatibili soltanto per la presenza della formazione geologica corrispondente. Si tratta dunque di definire un'area contigua con valore di zona di prospezione, in cui individuare – con successivi studi di V.I.A. e di ricerca mineraria a basso impatto – un subcomparto di più limitata estensione, da rendersi disponibile alla rilocalizzazione complessiva di tutte le cave in dismissione;*
 8. *il Piano non deve prevedere aree disponibili all'estrazione e alla rilocalizzazione della dolomia;*
 9. *nei siti dichiarati in dismissione, le cave in regolare attività potranno terminare i piani di coltivazione fino alla loro scadenza temporale, se presentati ai comuni prima dell'adozione del Piano e se autorizzati entro 12 mesi dallo stesso termine. E' possibile autorizzare un successivo piano di coltivazione "a chiusura", con interventi di reintegrazione e riqualificazione dei siti estrattivi e/o rimodellamento dei ravaneti, a fianco di una limitata estrazione di lapidei ornamentali, nei termini e con modalità analoghi al punto 3.4, ipotesi B, della deliberazione della Giunta Regionale n. 3886 del 24 luglio 1995 (così come modificata dalla successiva deliberazione dello stesso organo n. 1401 del 28 ottobre 1996), purché le attività abbiano la loro conclusione non oltre i cinque anni dalla data di approvazione del Piano per il Parco. In seguito saranno possibili soltanto interventi di conservazione, manutenzione, restituzione o rinaturalizzazione;*
 10. *si conferma l'orientamento generale contrario all'abbandono dei detriti derivanti dall'attività di cava lungo i versanti di discarica. I ravaneti in uso ad una cava attiva devono essere serviti da infrastrutture viarie capaci di consentirne la rimozione una volta superati i limiti massimi di stoccaggio provvisorio, da definirsi in sede progettuale. I residui inerti della lavorazione dei fronti possono essere usati per modellamenti funzionali all'attività di cava e per interventi di manutenzione e restituzione. È vietata la rimozione di ravaneti rinaturalizzati;*
 11. *i materiali lapidei storici sono oggetto di specifica tutela e valorizzazione. La loro estrazione nelle aree contigue di cava deve essere contingentata e finalizzata a lavorazioni di qualità in loco. In area parco, i prelievi sono autorizzabili in deroga al divieto di escavazione, se consistenti in interventi puntuali, ambientalmente sostenibili e*

- finalizzati al restauro di monumenti o a produzioni artistiche e artigianali di particolare pregio;*
12. *l'attività sperimentale di coltivazione in galleria, a profondità considerevoli, lungo passanti stradali, deve aver inizio dal collegamento 'Arni-Arnetola'. L'attivazione di simile bacino estrattivo, una volta confermata la sua fattibilità progettuale e verificata la sua compatibilità ambientale:*
- a) è finalizzato principalmente alla ricollocazione di cave in attività, con precedenza a quelle poste in contesti ambientali critici o prossime all'esaurimento;*
 - b) è rimesso alla variante generale di cui al successivo punto 13, con definizione degli esatti perimetri, acquisiti pure gli elementi conoscitivi della campagna di rilevamento ivi specificata”;*
13. *una variante generale al Piano riguardante la perimetrazione delle aree estrattive deve essere prefigurata in termini programmatici dalle norme dello stesso strumento, una volta conosciuti i risultati della campagna di rilevamento, attualmente in corso a cura del Servizio Geologico Italiano e della Regione Toscana, e tesa a cartografare le varietà merceologiche dei lapidei apuani, nonché lo stato di fratturazione principale degli ammassi rocciosi;*

L'Intesa con le Province

Per definire il quadro degli indirizzi che hanno orientato l'allegato “Attività estrattive” del 2002, rimane infine da ricordare quella parte stabilita d'intesa con le Amministrazioni provinciali di Lucca e Massa-Carrara. Si è trattato di una concertazione necessaria ma non obbligatoria, poiché la materia delle cave non è inclusa tra quelle su cui raggiungere un'Intesa preventiva, a norma di legge, su caccia, pesca, corridoi ecologici, ecc. A seguito dei vari incontri bilaterali succedutisi tra Parco ed Amministrazioni provinciali, ne è scaturita una piattaforma articolata di indirizzi, che ha trovato evidenza nella deliberazione del Consiglio di Gestione n. 73 del 13 novembre 1999.

In estrema sintesi, l'allegato “Attività estrattive” del 2002 ha adottato principi in materia di cave perfettamente coincidenti e compatibili con quelli dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali. La cosa è dimostrabile dal fatto che le direttive definite dal Parco, con la deliberazione sopra detta, sono state desunte alla lettera da quelle del P.T.C. di Massa-Carrara, a cui è seguita la successiva verifica del rispetto dei pochi e più generali indirizzi del corrispondente Piano della Provincia di Lucca.

Si riportano per esteso questi indirizzi, escludendo quelli non riferibili alle pietre ornamentali, quanto piuttosto agli inerti e ai materiali usati per scopi industriali-tecnologici.

In particolare, nella localizzazione e nell'esercizio delle attività estrattive, dovranno essere evitati:

- a) le interferenze con i deflussi delle acque sotterranee e con sorgenti utilizzate o potenzialmente utilizzabili per non modificare le risorse idriche esistenti;*
- b) le modifiche al reticolo idrografico superficiale, anche in relazione alle aree di scarica (ravaneti) e ai tombamenti permanenti dei corsi d'acqua naturali;*
- c) l'eccessivo avvicinamento degli scavi agli acquiferi per escludere situazioni di rischio d'inquinamento delle acque sotterranee;*
- d) il pregiudizio degli ambienti ad elevato pregio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico-ambientale (siti d'interesse comunitario, aree di rilevante valore ambientale dei P.T.C.);*
- e) l'interessamento di versanti a franapoggio con pendenza degli strati inferiore a quella di pendio e di siti caratterizzati da franosità in atto o da condizioni di precaria stabilità.*

Relativamente ai depositi di materiali di scarto dell'attività estrattiva si dovrà tendere a privilegiare soluzioni che comportino il riuso degli inerti, oltre che tramite progetti di risistemazione ambientale dei siti di cava che prevedano l'utilizzazione del materiale, anche per scopi commerciali e al fine di minimizzare il dimensionamento dei ravaneti.

La realizzazione di questi ultimi dovrà essere suffragata da accertamenti di carattere geologico tecnico e dovrà evitare di compromettere importanti valenze ambientali e, in ogni caso, dovrà essere prevista la compensazione tra il materiale scaricato e quello asportato.

In linea generale, i progetti di recupero e di risistemazione dei siti di cava, diversificati rispetto alle caratteristiche dell'attività estrattiva e della natura geologica e geomorfologica dello stesso sito, dovranno tendere alla sistemazione ambientale dell'area interessata in modo differenziato:

- *per le cave di materiali inerti, l'intervento dovrà essere orientato al recupero del preesistente aspetto dei luoghi;*
- *per le cave di pietre ornamentali, l'intervento dovrà essere orientato alla messa in sicurezza del sito di cava, alla riqualificazione ambientale e funzionale dell'area in relazione al contesto paesaggistico-ambientale in cui è collocata.*

Le strategie del Piano estrattivo del 2002

Il Piano per il Parco – come più volte detto – aveva raggiunto una sua completa definizione nell'estate del 2002, al momento dell'approvazione della proposta conclusiva da inviare alla Comunità del Parco e al Comitato scientifico per i prescritti pareri. Al suo interno, anche l'allegato "Attività estrattive" si presentava completo in ogni sua parte, in modo coerente con le diverse fonti di indirizzo specificate nei precedenti paragrafi, nonché coordinato ed organico alle strategie di Piano.

La Relazione illustrativa del Piano per il Parco, redatta nell'agosto del 2001, aveva profilato due principali alternative di scenario, suscettibili di molte variazioni, per il prosieguo delle attività estrattive nelle aree contigue di cava.

In particolare, si trattava:

- a) del compattamento e sviluppo in profondità degli attuali bacini estrattivi, con un crescente ricorso all'estrazione "in galleria" a partire dagli attuali fronti d'attacco ed utilizzando il più possibile le infrastrutture esistenti, senza grandi cambiamenti nell'attuale organizzazione logistica ed evitando attentamente di diffondere gli sviluppi estrattivi in aree non ancora compromesse;
- b) della netta opzione per gli scavi "in galleria" a partire da nuovi fronti d'attacco tendenzialmente a bassa quota, concentrati su un asse al crinale principale, opportunamente scelto, da sviluppare con tecnologie più prettamente "minerarie" in parallelo al contenimento delle estrazioni a cielo aperto negli attuali bacini e con una progressiva modificazione dell'intera organizzazione logistica.

Nella fase applicativa delle strategie di Piano e nelle stesure ultima dell'allegato "Attività estrattive" del 2002, era prevalso un atteggiamento di scelta più favorevole, nel breve termine, alla prima alternativa, anche a seguito del definirsi più puntuale degli indirizzi politico-amministrativi. La seconda alternativa di scenario era invece lasciata in un campo di definizione sperimentale e di fattibilità ancora da sottoporre a verifica, a cui eventualmente accedere in una prospettiva di medio-lungo periodo.

I pareri della Comunità del Parco e del Comitato scientifico

La deliberazione n. 27 del 23 luglio 2002 approvava dunque la proposta completa ed articolata del Piano per il Parco su cui ricevere i pareri obbligatori di cui all'art. 15, comma 1, della L.R. n. 65/97. L'insieme degli elaborati, testuali e grafici, venivano dunque inviati alla Comunità del Parco e al Comitato scientifico, che si esprimevano nel merito nella primavera del 2003.

Limitandoci in questa sede ai contenuti della materia delle attività estrattive, si riassumono le principali richieste di modifica, accorrandole per esigenza di sintesi.

Il primo ad esprimersi favorevolmente sul Piano è stato il Comitato scientifico, che dedicava alla parte integrante delle cave uno specifico paragrafo della propria relazione, raccomandando – da principio – un concreto perseguimento dell'obiettivo della *“promozione di forme di conoscenza, programmazione e disciplina, volte alla più razionale utilizzazione economica delle risorse e al miglioramento degli impatti ambientali e paesistici e delle ricadute economiche e sociali”*.

Rispetto alle due alternative di scenario per il prosieguo delle attività estrattive, il Comitato scientifico si soffermava in particolare sulla seconda, relativa alla *“netta opzione degli scavi in galleria”*, attraverso un asse di collegamento trasversale tra i principali versanti delle Apuane, con tecnologie più prettamente minerarie. Considerata l'importanza della proposta, ma pure le incognite e i rischi che qualsiasi innovazione comporta, veniva raccomandato di procedere con estrema cautela, accertando innanzitutto l'oggettiva fattività e convenienza della seconda opzione. Pertanto, il Comitato scientifico indicava di sviluppare, al più presto, il progetto sperimentale sull'asse Arni-Arnetola, al fine di verificare, tra le varie incognite, la capacità di sottrarsi all'intercettazione di falde acquifere sotterranee.

Problema più generale di metodo, affrontato poi dal Comitato scientifico, riguardava la necessità di sottoporre a controlli continui le prime fasi attuative del Piano, *“nell'intento di poter agire tempestivamente ogni qualvolta siano accertati scostamenti o contrasti con le ipotizzate linee di azione”*. Infine, nel campo delle N.T.A., si apprezzavano – pur nella loro essenzialità – le definizioni delle categorie d'intervento e della zonizzazione di prelievo estrattivo e/o sistemazione ambientale, con qualche timore espresso sull'entità e qualità delle asportazioni di materiali per il modellamento finale delle cave dismesse. A ciò si aggiungevano dubbi sulla possibilità di dettare norme relative ai Bacini marmiferi industriali di Carrara e Massa, poiché esterni a qualsiasi perimetro di competenza dell'Ente Parco.

Il 24 maggio 2003 – con deliberazione n. 5 – la Comunità del Parco esprimeva il proprio parere favorevole alla proposta di Piano per il Parco, richiedendo comunque al Consiglio direttivo – prima dell'adozione – di modificare ed integrare lo stesso strumento di pianificazione con tutte le *“pre-osservazioni”* raccolte fino a quel momento ed elencate nell'allegato *“A”* allo stesso atto amministrativo. Limitandoci ancora alla materia delle attività estrattive, le critiche più rilevanti sono quelle elaborate dai vari servizi dell'Amministrazione provinciale di Lucca, che qui seguito si riportano in modo sintetico, per pura cronaca dei fatti, senza entrare nel merito tecnico delle stesse *“pre-osservazioni”*. A parere degli Uffici della Provincia di Lucca, le principali carenze dell'allegato *“Attività estrattive”* sono individuabili nella mancanza di:

- *indagini di mercato appropriate e specifiche per le varietà merceologiche;*
- *studio giacimentologico, in particolare modo per il versante garfagnino, indispensabile per indicare le reali potenzialità estrattive (...);*
- *istruzioni tecniche specifiche volte alla disciplina delle attività di ripristino e recupero dei siti estrattivi;*
- *individuazione dei ravaneti rinaturalizzati che sono esclusi dalle attività di coltivazione;*
- *definizione puntuale delle norme per la gestione dei ravaneti, suggerendo comunque che anche la categoria di intervento TR3 (asportazione ravaneti) debba rientrare, quando si tratta di grandi quantitativi, nella procedura di valutazione d'impatto ambientale.*

Inoltre, gli stessi Uffici della Provincia di Lucca hanno criticato il fatto che:

- *nella relazione del Piano, ci si riferisce spesso all'adozione di tecnologie a minor impatto ambientale, senza poi trovare un deciso input normativo e regolamentare; inoltre non sono stabiliti i criteri e i metodi per i piani di recupero di siti dismessi e/o in dismissione.*
- *con la predisposizione di uno studio giacimentologico di dettaglio, correlato con l'analisi delle componenti ambientali da tutelare, poteva essere formulata una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in grado di supportare l'iter decisionale delle perimetrazioni e facilitare i successivi procedimenti di VIA. (...);*
- *nell'articolato delle Norme Tecniche per l'Allegato Attività Estrattive, si trovano alcune norme che appaiono in contrasto le une con le altre;*
- *il Piano per le Attività Estrattive del Parco delle Alpi Apuane, in quanto stralcio del Piano Regionale (PRAER), non è raccolto formalmente, per quanto riguarda la parte normativa, in un unico elaborato contenente tutte le prescrizioni e direttive per le parti di territorio;*
- *la fase transitoria della prosecuzione delle attività estrattive nelle aree definite A.R.P.A., è carente di forme normative e di supporto che garantiscano in ogni modo una corretta gestione delle attività di cava per evitare il fenomeno di 'accaparramento' della risorsa lapidea senza lasciare le condizioni per effettuare un adeguato recupero e reinserimento paesaggistico" (...);*

L'allegato "A" alla deliberazione del Comunità del Parco conteneva anche rilievi mossi da alcuni enti locali che si riferivano, quasi del tutto, alla necessità di ampliare i nuovi perimetri estrattivi, rispetto alle dimensioni assentite dalla proposta di Piano. Senza entrare nel dettaglio delle richieste, si ricorda che questo tipo di "pre-osservazioni" sull'attività estrattiva erano state avanzate dai comuni di Minucciano, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto.

Gli indirizzi del P.R.A.E.R.

È stato già riferito, nella premessa iniziale, come il procedimento di adozione/approvazione del Piano e, nello specifico, del suo allegato "Attività estrattive" si sia bloccato all'indomani dell'espressione del parere da parte della Comunità del Parco. Nonostante il suo esito favorevole con richiesta di modifiche ed integrazioni, il rinnovo di alcune importanti amministrazioni locali e l'apparire di nuovi rappresentanti sulla scena istituzionale locale creavano difficoltà di dialogo, spesso sotto traccia, tra Consiglio direttivo ed enti locali.

Per oltre tre anni, nessun passo avanti è stato compiuto dall'iter di adozione/approvazione del Piano per il Parco, se si eccettuano le Intese su direttive e perimetri dell'area contigua, che le Province e l'Ente Parco hanno finalmente siglato il 7 aprile 2006. Riguardo all'attività di cava questa ulteriore progressione non ha sortito alcun effetto poiché la materia non era contemplata tra quelle necessarie all'accordo stesso.

L'impasse veniva superato con la promulgazione della L.R.T. n. 63 del 18 dicembre 2006, che permetteva all'Ente Parco di adottare il Piano del 2002 stralciando la parte controversa dell'allegato "Attività estrattive", che veniva rimessa a successivo ed indipendente procedimento, da concludersi comunque entro un anno dall'approvazione dello strumento generale di pianificazione dell'area protetta.

Nel frattempo, la Regione Toscana portava a termine l'iter di approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive e di riutilizzo dei Residui recuperabili (P.R.A.E.R.), con deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 27 febbraio 2007, stabilendo comunque un punto di riferimento certo per l'elaborazione del nuovo allegato "Attività estrattive" di competenza dell'Ente. Si ricorda che il Piano per il Parco, nella sua previsione riferita all'escavazione dei lapidei ornamentali, costituisce stralcio al P.R.A.E.R. (art. 15, comma 3, L.R.T. n. 65/1997) e

desume dallo stesso Piano Regionale i fabbisogni e gli indirizzi per la coltivazione delle cave di materiali tradizionali del Settore II (art. 21, comma 2, della medesima L.R.T.).

In effetti, l'elaborato 2 dell'allegato 1 al P.R.A.E.R. stabilisce un raccordo con la disciplina del Piano per il Parco, relativamente ai fabbisogni e agli indirizzi per lo stralcio "Attività estrattive". Si tratta di norme di orientamento a cui devono corrispondere soluzioni e contenuti specifici nell'attività di pianificazione, in materia di escavazione di lapidei ornamentali, di competenza dell'Ente Parco.

In particolare, la Regione Toscana ha disegnato la seguente "missione" per l'allegato "Attività estrattive" del Piano per il Parco:

- 1.1 *il P.R.A.E.R., ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 (...) individua i fabbisogni e gli indirizzi per le attività estrattive dei materiali ornamentali da svolgersi nel perimetro delle aree contigue del Parco;*
- 1.2 *i fabbisogni di riferimento per la programmazione dell'attività estrattiva nell'ambito delle aree contigue del Parco delle Alpi Apuane, sono ripartiti in termini indicativi nella Tabella F e dettagliati nella stima dei fabbisogni del Settore II, paragrafo A.5.1 dell'Allegato D;*
- 1.3 *il Piano per il Parco delle Alpi Apuane programma le attività estrattive nel quadro dei seguenti indirizzi:*
 - *individuazione di soluzioni localizzative e tecnologiche tese a valorizzare le risorse minerarie e a tutelare le risorse territoriali in genere;*
 - *tutela dei materiali pregiati evitando l'esaurimento della risorsa;*
 - *approfondimento di ipotesi di escavazione in sotterraneo, da assoggettare ad attente verifiche strutturali;*
 - *recupero delle aree escavate dismesse e di quelle interessate da ravaneti che presentino condizioni di degrado;*
 - *tutela dei siti di archeologia industriali, quali lizze e ravaneti storici, che costituiscono elementi qualificanti del territorio;*
 - *individuazione di scelte del piano tese a tutelare la sicurezza dei lavoratori nella coltivazione delle cave.*
- 1.4 *In merito all'estrazione di dolomia, al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetrario e delle acciaierie, è necessaria una verifica da parte del Parco sulla presenza di giacimenti potenzialmente coltivabili sottoponendo le risorse estrattive di dolomia alle verifiche di compatibilità in relazione all'ambiente, al paesaggio, agli insediamenti ed alle infrastrutture.*

L'entità dei fabbisogni prossimi futuri di lapidei ornamentali (Settore II), da reperire nelle aree contigue di Parco, è dunque sintetizzata nella tabella F dell'elaborato 2, di cui all'allegato 1 al P.R.A.E.R., mentre il dettaglio di stima che sostiene i valori indicati è presente nel paragrafo A.5.1 dell'allegato D, di cui all'allegato 2 allo stesso P.R.A.E.R., qui sotto riproposta in termini riepilogativi:

provincia	1997	2003-2010	2011-2012
<i>Lucca marmo in Parco</i>	<i>143.177</i>	<i>144.837</i>	<i>148.313</i>
<i>Lucca marmo extra Parco</i>	<i>20.169</i>	<i>20.403</i>	<i>20.084</i>
<i>totale Lucca</i>	<i>163.346</i>	<i>165.240</i>	<i>168.398</i>
<i>Massa Carrara marmo in Parco</i>	<i>160.517</i>	<i>162.378</i>	<i>165.308</i>
<i>Massa Carrara marmo extra Parco</i>	<i>1.174.127</i>	<i>1.187.738</i>	<i>1.211.227</i>
<i>totale Massa Carrara</i>	<i>1.334.644</i>	<i>1.350.115</i>	<i>1.376.534</i>
totale marmo in Parco	303.694	307.214	313.621
totale marmo extra Parco	1.497.990	1.515.355	1.544.932

Dimensionamento medio annuo per il marmo del comprensorio apuano in tonnellate

LE QUESTIONI APERTE

Il recupero del lavoro pregresso

La “ripartenza” del Piano estrattivo pone immediatamente una questione basilare che riguarda quanta e quale parte dell’attività svolta fino al 2003 è ancora oggi valida e recuperabile, sia in termini di indirizzo politico-amministrativo, sia di quadro conoscitivo ed istruttoria tecnica. La scelta di ciò che è salvabile dipende pure dalla nuova realtà in cui si viene ad operare, in dipendenza della mutata situazione socio-economica, di realtà normativa e di raccordo con lo sviluppo avvenuto nei diversi livelli della pianificazione territoriale, anche ad opera dello stesso Ente Parco.

In un contesto d’azione divenuto progressivamente mutevole è necessario stabilire dei punti fermi su cui impostare le nuove coordinate di orientamento, per meglio avventurarsi in quei nuovi campi dove necessità impone ulteriori approfondimenti, confronti e negoziazioni.

È indubbio che, tra i punti fermi, vi siano le direttive desumibili dal P.R.A.E.R. in quella parte specificamente dedicata al Piano per il Parco, di cui diremo più in avanti nello specifico. Va comunque ricordato che tra le prime indicazioni della Regione Toscana utilizzate nel 2000 e quelle poi approvate nel 2007, vi sia una totale coincidenza e sovrapposizione anche di espressione lessicale, ed eccezione del punto aggiunto sulla dolomia industriale, che affronteremo in un prossimo paragrafo. Pertanto, le direttive regionali non hanno nel tempo modificato la loro incidenza, poiché da sempre conosciute e così valutate.

Se il concetto di fissità è netto e indiscutibile per le direttive regionali, la stessa cosa non vale, in termini applicativi, per i fabbisogni stabiliti dal P.R.A.E.R. allo stralcio estrattivo del Piano per il Parco. La questione può risultare qui apparentemente contraddittoria e indefinita, ma un prossimo specifico paragrafo chiarirà la cosa nel dettaglio.

Invece, altri “punti fermi” sono rintracciabili tra gli indirizzi in materia escavazione, stabiliti *a latere* dell’Intesa sottoscritta dall’Ente Parco con le Province di Lucca e Massa Carrara. Pure in questo caso, va tenuto conto che le direttive generali sulle cave dei Piani Territoriali di Coordinamento sono rimaste immutate e che l’iter dei Piani delle Attività Estrattive e Recupero Provinciali (P.A.E.R.P.) ha proceduto parallelamente alla specifica disciplina sui lapidei ornamentali affidata al Piano per il Parco.

Del tutto diversa è invece la situazione riguardo alle direttive approvate a suo tempo dall’Ente Parco per guidare la predisposizione dell’allegato “Attività estrattive” e dar sostegno complessivo all’attività di pianificazione delle cave di propria competenza. Ad una semplice analisi tecnica, sono presenti indirizzi e contenuti da rivedere in modo totale o parziale, vuoi per le mutate condizioni, vuoi per il dettaglio raggiunto nell’occasione, oggi inadeguato. Di questi punti “non più fermi” (Pietra del Cardoso, Dolomia industriale, Galleria Arni-Arnetola, ecc.) daremo ampia illustrazione nei seguenti paragrafi, mentre per la gran parte dei punti rimanenti – tecnicamente confermabili – c’è comunque bisogno di una ratifica o meno da parte del Consiglio direttivo dell’Ente Parco. Sulla necessità di riaggiornare con un atto deliberativo le direttive interne, gioca fortemente il molto tempo trascorso dagli atti deliberativi del periodo 2000-2002 e il lungo periodo di stallo intervenuto dopo il 2003.

Non esiste dunque un suggerimento di fonte tecnica riguardo al modo di eventualmente modificare ed integrare le direttive dell’Ente Parco, in materia di attività estrattiva, già espresse con le deliberazioni n. 55 del 29 dicembre 2000 e n. 8 del 10 maggio 2002. È indispensabile stimolare una discussione con il presente documento e raccogliere poi la volontà espressa dagli organi deputati.

Durante questa fase di attenta ponderazione politico-amministrativa delle direttive del 2000-2002, in materia di coltivazioni di lapidei ornamentali, la discussione deve affrontare anche il

nodo delle strategie del Piano estrattivo di competenza dell'Ente Parco. In altre parole, c'è bisogno di conoscere se gli scenari oggi di fronte sono gli stessi oppure è necessario definirne di altri eventuali rispetto alle due opzioni previste nell'ultimo allegato "Attività estrattive". Inoltre, se gli scenari rimanessero i medesimi, c'è comunque bisogno di conoscere la conferma o meno dell'opzione 1, relativa "al compattamento e sviluppo in profondità degli attuali bacini estrattivi, (...) evitando di diffondere gli sviluppi estrattivi in aree non ancora compromesse". Nello stesso tempo, va compreso se l'opzione 2, della scelta netta per gli scavi "in galleria", debba rimanere isolata, come già stabilito, in un campo di definizione sperimentale e di fattibilità ancora da sottoporre a verifica.

Il fabbisogno di lapidei ornamentali

La norma che indica all'Ente Parco di desumere il fabbisogno dal P.R.A.E.R. non stabilisce una mera subordinazione ed un recepimento *tout court* dei valori indicati dallo stesso strumento regionale di pianificazione delle attività estrattive. Non a caso, il paragrafo A.5.1 dell'allegato D al P.R.A.E.R. conferma l'autonoma determinazione dell'Ente Parco a stabilire dimensionamenti diversi della produzione lapidea nell'area di propria competenza, specificando che eventuali differenze negative dovranno essere compensate con incrementi delle quantità da estrarre, in misura analoga, in aree esterne al territorio assegnato al Parco stesso. In altre parole, il P.R.A.E.R. individua, in modo netto, la quantità regionale complessiva del fabbisogno di lapidei ornamentali, lasciando all'Ente Parco la possibilità di confermare il contributo "storico" dei propri territori, oppure di ridurlo, anche in considerazione del pregio ambientale dei contesti estrattivi apuani, con conseguente maggior apporto di altri territori.

In effetti, le tabelle n. 61 e 62 dell'allegato D citato, disegnano rispettivamente due ipotesi limite in merito al dimensionamento dell'attività estrattiva dei territori di competenza dell'Ente Parco, definendo un intervallo notevole alle possibilità di pianificazione del fabbisogno utile e necessario. L'ipotesi 'A' è calibrata su un contributo del 20,3% della quota di marmo estratta "dentro" il Parco rispetto al totale delle Province di Lucca e Massa Carrara (secondo il rilevamento del 1997) e quindi propone un modello con incidenza costante dell'apporto delle aree contigue di cava, sia per il periodo 2003-2010, sia per il biennio 2011-2012. All'estremo, si trova invece l'ipotesi 'B' che prevede un'incidenza nulla dell'apporto produttivo di marmo del Parco, a seguito dell'eventuale azzeramento delle attività estrattive, con il conseguente accollarsi delle aree "fuori" dal Parco dei fabbisogni complessivi individuati dal P.R.A.E.R.

Lo stralcio "Aree contigue di cava" del Piano per il Parco ha dunque l'obbligo, in prima istanza, di definire prioritariamente quale contributo possano sostenere i bacini estrattivi di "dentro", nell'intervallo compreso tra le ipotesi 'A' e 'B' sopra specificate. Un fatto è comunque assodato, il P.R.A.E.R. non affida all'Ente Parco l'obiettivo di aumentare le produzioni lapidee nei territori di competenza.

Riguardo poi ai valori complessivi del fabbisogno individuati nel contesto regionale dal P.R.A.E.R., va sottolineato come gli stessi provengano da un'analisi statistica condotta prima della crisi finanziaria del 2008, che non poteva certo tener conto del successivo congelamento mondiale dei mercati e del raffreddamento della domanda di lapidei apuani. È pur vero che le flessioni congiunturali, per la loro temporaneità, di norma non devono incidere sulla pianificazione territoriale a fini produttivi, che guarda comunque a periodi più lunghi, in cui spesso si compensano opposte tendenze. Tuttavia, l'intensità della crisi corrente e il suo incerto sbocco possono modificare stabilmente la situazione e mutare in modo radicale il panorama produttivo e commerciale, globale e locale.

I dati del 2009 confermano il trend negativo per l'export dei marmi italiani, la cui contrazione è più contenuta nel caso di quelli apuani rispetto ad altri comprensori produttivi, ma comunque posizionata intorno al -10% annuale. Le ultime analisi economiche considerano la "risorsa

caratterizzante” del marmo bianco di Carrara e delle Alpi Apuane come il fattore capace di mantenere a livelli significativi, nonostante la crisi, la presenza delle aziende locali sui mercati e di sostenere la loro relativa competitività. Di contro, il ricorso spinto all’exportazione di blocchi grezzi per superare la congiuntura non favorevole, ha accelerato il processo di trasformazione industriale dell’area, che rischia di connotarsi sempre più come distretto minerario e sempre meno come distretto di trasformazione.

Queste ultime considerazioni – al di là delle semplificazioni qui riportate – devono essere attentamente valutate nelle politiche di pianificazione dell’attività estrattiva dei territori del Parco, in cui dovrebbe essere sempre favorito il modello della filiera produttiva o, comunque, della valorizzazione sostenuta delle attività manifatturiere collegate al lapideo.

Le misure di conservazione delle ZPS

Nel territorio delle Alpi Apuane è stata perimetrata e poi riconosciuta in sede di Unione Europea una Zona di Protezione Speciale, che soddisfa i criteri della direttiva comunitaria n. 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La ZPS – contraddistinta da denominazione “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” (cod. bioitaly IT5120015) – si estende su di una superficie di 17.320,8 ettari, con uno sviluppo prevalente lungo lo spartiacque principale della catena montuosa e brevi escursioni verso le dislivellazioni secondarie e terziarie. Questa area di specifica protezione va a sovrapporsi per un 87,9% sull’attuale area parco, un 8,8% sull’area contigua, un 2,0% sulle aree estrattive vigenti e un residuo 1,3% su zone esterne.

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007, sono stati dettati criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione delle ZPS di tutto il territorio nazionale. L’art. 5 del Decreto sopra detto ha imposto alle Regioni di porre sulle ZPS di propria competenza tutta una serie di divieti e limitazioni, di cui una, nello specifico, si riferisce all’esercizio delle attività estrattive.

In effetti, con deliberazione n. 454 del 16 giugno 2008, la Giunta Regionale della Toscana ha provveduto ad approvare i vincoli e gli obblighi validi per tutte le ZPS del territorio regionale. Nell’allegato “A” all’atto deliberativo, è presente al punto n) il divieto di “*apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, ivi compresi gli ambiti individuati nella Carta delle Risorse del Piano regionale delle Attività estrattive, a condizione che risulti accertata e verificata l’idoneità al loro successivo inserimento nelle Carte dei Giacimenti e delle Cave e Bacini estrattivi (...)*”.

La norma merita più di un’attenzione, poiché potrebbe riservare la sorpresa di un notevole impedimento, nel nuovo Piano estrattivo, alla possibilità di estendere i perimetri di cava su superfici attualmente non disponibili.

Se il Piano per il Parco non avesse subito, dal 2003 in poi, quel blocco politico-istituzionale più volte ricordato, il problema oggi non si porrebbe, dato che le nuove aree estrattive sarebbero preesistenti al Decreto del Ministero e alla deliberazione regionale di attuazione. Inoltre, nella fase di adeguamento puntuale dei limiti delle ZPS – avvenuta intorno al 2001 – l’Ufficio di Direzione del Parco era riuscito a scontornare, dall’area di protezione, i possibili sviluppi estrattivi, a quel tempo conosciuti e convenuti.

Di fronte all’incertezza che la norma comunitaria determina nel presente, possiamo comunque tranquillizzare sulla prosecuzione dell’attività di cava nelle aree estrattive vigenti, poiché l’allegato cartografico alla L.R.T. n. 65/1997 corrisponde ad uno strumento di pianificazione generale, in vigore alla data di emanazione della delibera della Giunta Regionale del 16 giugno 2008. Nessun problema si rileva pure per le nuove aree estrattive della Pietra del Cardoso, di cui alla L.R.T. n. 73 del 2009, tenuto conto che si estendono tutte al di fuori della ZPS delle Alpi Apuane.

Il dubbio viene invece quando si tratta di ipotizzare, per il nuovo Piano estrattivo del Parco, ipotetici sviluppi in aree oggi non estrattive, che si pongano entro i perimetri della ZPS. La prima verifica va fatta a livello della pianificazione comunale, per vedere se nei Piani strutturali (o nei Piani regolatori vigenti) esista una previsione estrattiva di carattere estensivo rispetto ai limiti delle aree contigue di cava della L.R.T. n. 65/1997.

L'esperienza porta a dubitare di una simile opportunità eventualmente offerta. Rimane così da sottoporre a verifica quanto disposto al P.R.A.E.R. che, approvato il 27 febbraio 2007, precede nel tempo l'applicazione delle misure di conservazione nelle ZPS della Toscana.

Si ricorda che il divieto di aprire nuove cave e di ampliare quelle esistenti entro la ZPS, è derogabile solo se l'area estrattiva è segnalata sia nella Carta delle Risorse sia in quella dei Giacimenti del P.R.A.E.R., fatta sempre salva la positiva valutazione d'incidenza. La lettura degli allegati cartografici (sopra indicati) del vigente Piano regionale dei lapidei ornamentali, sembra non indicare ambiti estrattivi ulteriormente acquisibili nelle aree di Parco, ad eccezione di alcuni sviluppi ai margini al bacino marmifero industriale di Carrara e Massa e dell'individuazione di piccole zone di reperimento di materiali storici nei Comuni di Carrara, Massa, Seravezza, Stazzema, Camaiore e Pescaglia.

La questione dell'incidenza della ZPS apuana sull'eventuale ampliamento delle aree estrattive rimane più che aperta e da sottoporre ad attenta interpretazione normativa, prima di intraprendere un qualsiasi percorso di dettaglio pianificatorio.

Cave a prelievo contingentato e materiali storici

L'allegato "Attività estrattive" del 2002 stabiliva, a fianco di zone contigue di cava a conduzione ordinaria (dette ZCC 1), la presenza di aree estrattive speciali ad utilizzo contingentato della risorsa lapidea (definite ZCC 2). In quest'ultimo caso, l'attività di escavazione avrebbe dovuto limitarsi al reperimento definito, entro certi valori massimi, di materiali di pregio, con la finalizzazione a lavorazioni di qualità in loco e l'impiego di tecnologie a basso impatto ambientale.

La definizione dei tetti produttivi annui delle ZCC 2 era rimessa all'art. 40 del titolo IV del Regolamento del Parco, proprio nella parte dedicata alle modalità di escavazione e di risistemazione delle cave e delle discariche. A titolo puramente di ricostruzione storica della disciplina, si ricorda che ad ogni cava a prelievo contingentato era riconosciuto un limite superiore estrattivo, comprensivo di materiale utile alla produzione lapidea e pure di residui inerti, pari ad una media annua di 1000 m³, che si sarebbe dimezzato nel caso di materiali storici.

L'allegato "Attività estrattive" aveva individuato le ZCC 2 come strumenti di una strategia di valorizzazione/conservazione di contesti estrattivi delicati e/o di lapidei caratterizzati da giacimenti/risorse limitatissimi. Nella stragrande maggioranza dei casi, si trattava di materiali ornamentali, di riconoscibilità e pregio storico, con valore di nicchia e talvolta ormai usciti dalla produzione, su cui tentare un'operazione di rientro nel mercato attraverso una gestione attenta all'uso durevole della risorsa. La specificità di questi materiali e il loro utilizzo saltuario suggerivano l'esercizio intermittente dell'attività di cava e lo sbocco produttivo in lavorazioni di pregio, attraverso l'attivazione di una filiera territoriale più corta possibile.

Il nuovo Piano estrattivo è chiamato a confermare o rivedere questa linea strategica dell'allegato del 2002, alla luce dell'ulteriore ridimensionamento produttivo dei lapidei apuani a prelievo industriale, non solo in conseguenza dell'attuale fase congiunturale sfavorevole, ma valutando un trend di flessione delle cave del parco, ormai storicizzato. Dall'analisi dei rimedi possibili per rivalutare il comparto estrattivo apuano sembrano emergere due linee di opposto pensiero. Da una parte c'è chi ritiene utile aumentare le escavazioni, quanto meno per fruire di piazzali sempre disponibili di lapidei, delle più diverse varietà, per rispondere, in tempo reale o quasi, alla possibile ripresa della domanda nazionale ed estera. Dall'altra parte, non mancano

quelli che ritengono inesorabile il declino, per l'affacciarsi di sempre nuovi e più agguerriti concorrenti sulla scena mondiale, di modo che il comparto produttivo dovrebbe attrezzarsi nella valorizzazione integrata delle risorse territoriali, a fronte di una politica dei prezzi non disponibile alla svendita del prodotto, coniugando insieme tradizione ed innovazione, turismo e creatività artistica, oltre che fascino storico dei materiali apuani.

È evidente come il prevalere di una visione strategica rispetto all'altra possa deprimere o enfatizzare la scelta verso aree estrattive a prelievo contingentato. Il nuovo Piano estrattivo è dunque di fronte ad un bivio, tenuto anche conto che la stragrande maggioranza dei materiali storici, evidenziati pure dal P.R.A.E.R., affiorano entro le aree di cava del Parco.

I contenuti della seconda linea strategica "dell'uso durevole" sono già stati presi a riferimento dall'Ente Parco, nell'elaborazione di un progetto sperimentale, a cui partecipano enti pubblici, imprese e associazioni culturali, nella prospettiva di stabilire un modello produttivo sostenibile, all'interno di aree di pregio ambientale, per l'estrazione e la lavorazione tradizionale del marmo Cipollino. Ciò non prefigura una scelta definitiva per le due opzioni estreme di scenario complessivo, ma reclama comunque uno spazio di verifica effettiva della bontà del modello in costruzione all'interno del nuovo Piano estrattivo.

Infine, bisogna confermare o meno la possibilità – già offerta nell'allegato "Attività estrattive" del 2002 – del prelievo di materiali ornamentali storici entro l'area parco e non solo nelle zone contigue di cava, sebbene in interventi puntuali e ambientalmente sostenibili, escludendo la realizzazione di nuove infrastrutture per l'accesso ai siti individuati. Tali prelievi erano acconsentiti dall'allegato se finalizzati a lavori di restauro filologico di monumenti, in accordo con i principi della "Carta italiana del restauro" di Roma (1972), o a produzioni artistiche e artigianali di significativo e riconosciuto valore.

Aree estrattive bi- e tridimensionali

La tradizione cartografica e la normativa in essere portano a trattare le zone contigue di cava come superfici bidimensionali, i cui limiti definiti in superficie proseguono all'interno della Terra secondo una proiezione geodetica. Gli elaborati grafici dell'articolazione territoriale del Piano, dove la perimetrazione estrattiva si pone, confermano dunque la logica rappresentativa e interpretativa delle maglie catastali, per cui la destinazione d'uso e possessoria esterna continua verticalmente in profondità.

La cartografia bidimensionale non pone particolari problemi per quei cantieri di escavazione a cielo aperto, che avanzano per poche decine di metri nell'ammasso roccioso, con forme tradizionali ad anfiteatro o a pozzo. I limiti dei perimetri estrattivi distinguono, in superficie e nell'immediata profondità raggiunta, aree a naturalità evidente nel bordo e aree interne di percepibile trasformazione mineraria ad opera di cave.

Invece, il caso dei cantieri di escavazione in sottotecchia e soprattutto in galleria, ha stabilito una diversa e contraddittoria situazione. Nel momento in cui l'attività estrattiva procede all'interno della montagna e scompare alla vista esterna, si determina una differenza palpabile tra la trasformazione in atto nello spazio sotterraneo e la naturalità che sopravvive ancora, talvolta con valori elevati, in superficie. In questi casi, la cartografia tradizionale, a rappresentazione bidimensionale e lettura in proiezione geodetica, è costretta ad assegnare ai perimetri estrattivi anche le aree superficiali, talvolta poste a notevole distanza di spessore di roccia e comunque apprezzabili in termini ambientali e paesaggistici.

Basta osservare l'attuale perimetrazione del Parco per rendersi conto di quale anomala situazione si è venuta a determinare. Discrete superfici del M. Corchia, del Fiocca e dell'Alto di Sella – caratterizzate da pareti rocciose, macereti naturali e praterie primarie ad alta naturalità – sono state necessariamente escluse dall'area parco ed assegnate all'area contigua di cava,

unicamente per consentire la prosecuzione in profondità di attività estrattive, seguendo la logica della proiezione geodetica delle destinazioni d'uso.

La soluzione del problema è raggiungibile con l'utilizzo – una volta normato e dunque autorizzato – della cartografia tridimensionale, che può distinguere la situazione mineraria interna, da quella naturale esterna. In altre parole, i fronti d'attacco in superficie dovrebbero essere adeguatamente circoscritti dalla perimetrazione bidimensionale per garantire le effettive necessità a cielo aperto dei cantieri estrattivi. Nel contempo, lo sviluppo in profondità delle gallerie di cava andrebbe perimetrato con elaborati cartografici tridimensionali, che possono benissimo svincolare il sottosuolo “minerario” dalla zonizzazione superficiale di Parco. In questo modo, sarebbe possibile disegnare, ad esempio, riserve naturali lungo le cime e i versanti montani, che si sovrappongono ad aree contigue di cava sotterranee.

La doppia destinazione d'uso, esterna/interna, consentirebbe l'aumento sia delle superfici di Parco, sia di quelle estrattive, perfino nel caso estremo dell'invarianza dei perimetri limite dell'area protetta e contigua.

Ad ogni modo, la problematica della cartografia bi- e tridimensionale torna a riproporsi, in tutta la sua portata, anche nella questione dei “passanti stradali” a fine estrattivo, come nel caso sperimentale della galleria Arni-Arnetola, qui di seguito affrontata.

Passanti stradali a fine estrattivo

Come già accennato, l'Allegato “Attività estrattive” del 2002 confinava in un ambito di verifica sperimentale la seconda opzione strategica del Piano, che prefigurava un'estrazione tutta in galleria dei lapidei ornamentali del Parco. In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione della parte estrattiva (art. 19), individuavano nel passante stradale Arni-Arnetola il possibile banco di prova di questa ipotesi di sviluppo futuro dell'attività di cava.

La linea strategica, debolmente intrapresa, avrebbe dovuto essere sostenuta da studi e ricerche preventivi, al fine di rendere effettiva e sostenibile l'attività di coltivazione in galleria, poiché condotta in contesti ambientali particolarmente sensibili e soprattutto in condizioni fisiche di elevata profondità. Una volta confermata l'eventuale fattibilità del progetto sperimentale Arni-Arnetola, sarebbe stato possibile attivare il bacino estrattivo collegato allo stesso passante stradale, attraverso una variante urbanistica generale delle previsioni localizzative del Piano estrattivo. Ulteriore vincolo del progetto Arni-Arnetola era stabilito dalla norma della prioritaria ricollocazione di cave in attività, con precedenza ai quei cantieri estrattivi posti in contesti ambientali critici o prossimi all'esaurimento.

Così era fotografata la situazione al 2002 e nessuna osservazione è stata mossa nel tempo a venire.

Negli ultimi anni si sono registrate iniziative di alcune amministrazioni comunali che hanno riproposto la realizzazione di altri passanti stradali, con funzione di collegamento dei due versanti principali delle Alpi Apuane, contemporaneamente ad un loro parallelo utilizzo come vie di avvicinamento verso bacini estrattivi sotterranei. La portata di queste ulteriori ipotesi progettuali è sicuramente maggiore rispetto al tratto sperimentale Arni-Arnetola, fatto proprio dal vecchio Piano per il Parco, con le dovute cautele. Per la cronaca, i nuovi progetti hanno registrato sia apprezzamenti, sia critiche ed opposizioni. In particolare, il progetto del traforo del M. Tambura, da Vagli a Resceto (per 4,5 km di lunghezza) è stato inserito dal Ministro alle infrastrutture, tra le priorità in Toscana delle opere pubbliche da realizzarsi entro la legislatura.

Il nuovo Piano estrattivo del Parco ha dunque il compito di esprimersi sui passanti stradali, con l'esercizio dell'attività di cava in contesti di elevata profondità, confermando o meno quanto già definito nella stesura del 2002. Lo scostamento possibile dalla linea individuata a suo tempo, potrebbe realizzarsi nelle due direzioni opposte del contenimento o dell'ampliamento della

previsione originaria. Ovviamente, la scelta è subordinata alla strategia generale che dovrà essere individuata per definire il nuovo allegato “Attività estrattive”.

Disciplina dell'attività estrattiva

Il ritardo con cui l'Ente Parco andrà a definire il Piano estrattivo di propria competenza non è un fatto positivo, poiché la normativa in essere – circoscritta alle leggi regionali e poco oltre – si trova ad uno stadio del tutto embrionale, di poche e generali regole di direttiva gestionale. A ciò ha in parte ovviato, nello specifico delle attività di cava, l'*Atto generale di indirizzi del settore Uffici tecnici*, di competenza del Consiglio direttivo, che ha progressivamente sperimentato l'applicazione di norme in materia, sia nelle fasi istruttorie sia di autorizzazione all'esercizio estrattivo, verificandole alla luce dell'esperienza diretta sul campo.

La redazione del nuovo Piano estrattivo dovrà dunque verificare, in prima istanza, quanto delle norme progressivamente introdotte e oggi contenute nell'*Atto generale di indirizzi*, si presti ancora ad essere confermato o meno, nonché eventualmente modificato ed integrato. A scopo riepilogativo è comunque bene ricordare i principali aspetti ricompresi in questa parte normativa della disciplina delle attività estrattive.

La “regola” prima da sciogliere riguarda la resa percentuale minima di materiale estratto in blocchi, al di sotto della quale non sia possibile autorizzare l'esercizio di cava, poiché l'utilizzazione della risorsa lapidea ornamentale deve essere sempre tesa alla massima valorizzazione e alla sostenibilità ambientale. L'elaborato 2 del P.R.A.E.R. – dedicato alle prescrizioni e ai criteri di attuazione – ha definito per i marmi del comprensorio apuano, esterni alla competenza del Parco, un valore non inferiore al 25% della produzione complessiva di progetto risultante dal piano di coltivazione di ogni singola cava, con verifiche su base annuale, da calcolarsi al netto della quantità del materiale movimentato per la preparazione dei fronti di coltivazione.

La percentuale indicata per i marmi apuani “extraParco” può essere già aumentata in sede di autorizzazione comunale, quando ne emerga la possibilità dagli approfondimenti progettuali. L'*Atto generale di Indirizzi* dell'Ente Parco applica, per il momento, lo stesso limite del 25%, in attesa dell'approvazione del Piano estrattivo di competenza e di eventuali accordi con le categorie e i soggetti interessati.

In sintesi, la questione dell'individuazione della resa minima di materiale estratto deve portare alla ponderazione partecipata e consapevole di un valore equo, comunque uguale o maggiore al 25%, poiché non è possibile stabilire un utilizzo meno sostenibile delle cave del Parco rispetto ai bacini marmiferi industriali di Carrara e Massa.

Altra questione rilevante da confermare o modificare nel Piano estrattivo, concerne il divieto di utilizzo di frantoi fissi o mobili, nelle aree contigue di cava e nell'area parco, che l'*Atto generale di Indirizzi* ha stabilito come “regola aurea” per contrastare la tendenza strisciante in atto di trasformare le cave di marmo in cave di sassi.

I ravaneti e il prelievo dei detriti

L'ultimo aspetto trattato nel precedente paragrafo introduce alla questione aperta dei detriti di cava, che tanta discussione ha provocato negli ultimi anni, soprattutto per l'aumento di incidenza del traffico veicolare pesante a seguito dell'incremento delle movimentazioni dei ravaneti. Nella materia già si esprime l'*Atto generale di Indirizzi*, penetrando in un dettaglio normativo, che spesso risulta più di competenza del Regolamento del Parco che non del Piano estrattivo vero e proprio.

Ad ogni modo, alcune problematiche di carattere generale sembrano essere appannaggio prevalente delle Norme Tecniche Attuative per le attività estrattive e dunque porsi in un ambito prettamente pianificatorio e non di disciplina specifica del Regolamento del Parco.

Ci si riferisce qui, in particolare, a quella norma dell'*Atto generale d'Indirizzi* che, negli ultimi anni, ha esteso l'obbligo di sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale le attività di movimentazione di materiale detritico, nel caso in cui superino la soglia dei 15.000 m³ asportati nell'anno solare. Va detto che la L.R.T. n. 79/1998 – di applicazione della V.I.A. – non chiarisce se con il termine “cave” s'intenda la sola attività di prelievo dagli ammassi rocciosi e da depositi incoerenti di origine naturale, oppure se il significato si estenda anche alla sola asportazione di detriti prodotti dalle stesse attività estrattive. In un primo tempo, l'interpretazione dell'Ente Parco è stata favorevole alla prima opzione, ma poi – in presenza di alcuni rilevanti interventi di movimentazione dei ravaneti – si è imposto un diverso orientamento, che ha ricompreso anche questi progetti nell'alveo della V.I.A.

Va specificato che il Piano estrattivo dell'Ente Parco può anche stabilire categorie più restrittive di tipologia e dimensione riguardo ad opere ed interventi, su cui richiedere la Pronuncia di compatibilità ambientale, a conclusione di un procedimento di V.I.A.

Pertanto, la questione aperta che rimane da discutere – sulla scorta dell'esperienza fatta – è se confermare o meno l'inserimento dei progetti di asportazione di materiale detritico di cava tra quelli da sottoporre a V.I.A. e, nel caso di una approvazione di indirizzo, se la soglia dimensionale dei 15.000 m³ sia ancora valida o meno allo scopo di monitorare attentamente queste attività a limitato valore aggiunto di innovazione ed occupazione.

Inoltre, l'*Atto generale di Indirizzi* consente il prelievo di detriti soltanto dai ravaneti a servizio delle cave in attività, escludendolo da quelle dismesse, dai siti estrattivi isolati e dalle porzioni oramai naturalizzate, per la presenza di un soprassuolo vegetale o per l'avanzata ossidazione dei clasti superficiali. L'*Atto* ammette alcune deroghe al divieto, come nel caso della presenza di condizioni di instabilità del versante e di pericolosità per il regime idraulico dell'area, oppure per riportare alla luce emergenze di carattere antropico o ambientale.

Di recente, su richiesta di enti locali è stata introdotta un'ulteriore norma derogatoria, legata a condizioni particolari ed eccezionali di sicurezza o di interesse pubblico, che permette di superare i divieti e le limitazioni complessive dell'*Atto generale di Indirizzi*, attraverso una decisione di volta in volta stabilita dall'organo direttivo dell'Ente Parco. Il dettaglio disciplinare della norma derogatoria citata e la necessità di verificarla su elaborati grafici, probabilmente assegnano l'eventuale conferma della disciplina nell'ambito del Regolamento del Parco e non del Piano estrattivo. La stessa cosa vale per le norme previste dall'*Atto* sui giorni di esercizio, sulle quantità da prelevare, sulle modalità di vagliatura dei detriti e sul loro allontanamento, ecc.

Al Piano estrattivo rimane dunque da confermare o meno, modificare o integrare il vincolo del prelievo dai soli ravaneti attivi, con le deroghe connesse, sopra specificate.

La Pietra del Cardoso

L'allegato “Attività estrattive” del 2002 rivolgeva a questo particolare lapideo un trattamento del tutto dedicato, individuando una specifica procedura di rilocalizzazione in parallelo alla chiusura di siti estrattivi prossimi all'esaurimento e soprattutto ubicati in vicinanza rischiosa di centri abitati. Il Piano aveva evidenziato la difficoltà oggettiva di individuare i nuovi giacimenti disponibili all'escavazione all'interno di aree compatibili soltanto per la presenza della formazione geologica corrispondente. Per ovviare a ciò, era stata indicata un'area contigua di cava assai ampia, con valore di zona di prospezione estrattiva, in cui poter poi precisare – a seguito di studi specifici – un subcomparto di più limitata estensione, da rendersi disponibile alla rilocalizzazione complessiva di tutte le attività di escavazione del comprensorio, oggetto di contestuale dismissione in zone critiche.

Il blocco del Piano per il Parco prima e poi lo stralcio della disciplina estrattiva avevano provocato incertezze e preoccupazioni in questo segmento produttivo, tanto da richiedere un provvedimento urgente e mirato a risolvere la situazione contingente delle aziende interessate all'estrazione della Pietra del Cardoso. Uno stretto rapporto sinergico tra Regione Toscana, Ente Parco e Comune di Stazzema portava all'individuazione di un percorso legislativo privilegiato, con cui modificare immediatamente i perimetri estrattivi di questo lapideo, senza attendere gli esiti della normale pianificazione di Parco, che non avrebbe potuto rispondere, in tempi certi, alla difficile situazione localizzativa delle cave in via d'esaurimento e/o incombenti su agglomerati urbani.

Si è giunti così alla recentissima L.R.T. n. 73 del 30 novembre 2009, che ha ridisegnato l'allegato cartografico della legge istitutiva dell'Ente Parco, "*limitatamente alle aree estrattive della Pietra del Cardoso*", con l'obiettivo di favorire la delocalizzazione produttiva.

Il provvedimento legislativo speciale ha risolto molte delle questioni in campo, ma non tutte. La necessità di intervenire in modo indifferibile ed urgente non ha portato a soluzione completa il problema – già enucleato nel 2002 – dell'individuazione certa di giacimenti economicamente sfruttabili. In effetti, sono stati sì definiti diversi e nuovi perimetri estrattivi in cui c'è sufficiente, ma non alta, probabilità di aggredire banchi rocciosi idonei alla produzione prossima futura della Pietra del Cardoso.

Inoltre, la proposta cartografica definitiva è stata approvata dall'Ente Parco con la riserva di poter essere perfezionata anche in fasi e momenti successivi, attraverso la rimozione o il contenimento delle criticità residue. A questo proposito, il Consiglio direttivo ha segnalato ancora la persistente, seppur già attenuata, contiguità di alcune cave presso gli abitati di Pruno e Cardoso-Valiventre, nonché lungo la sponda sinistra del corso d'acqua di fondovalle.

In sintesi, la complessa problematica della delocalizzazione estrattiva della Pietra del Cardoso non è stata completamente determinata dalla L.R.T. n. 73/2009 e dunque c'è ancora bisogno di affidare la parte residua alla disciplina pianificatoria ordinaria in materia di cave di lapidei ornamentali.

Il tutto può essere rimesso alla definizione complessiva del Piano per il Parco – a livello procedurale di approvazione dello stralcio "Attività estrattive" – in un quadro finalmente equilibrato tra sviluppi produttivi e assetto degli insediamenti abitati di valore storico-ambientale dell'area interessata.

La Dolomia industriale

Dulcis in fundo reliquia l'annosa questione della dolomia, la cui eventuale previsione estrattiva del Piano va finalizzata esclusivamente a garantire le forniture industriali al settore vetrario e delle acciaierie. L'allegato del 2002 aveva risolto la questione negando, in termini perentori e assoluti, l'opportunità di escavare un materiale industriale e non ornamentale, valutando rilevante e non più implementabile il contributo delle Alpi Apuane all'attività estrattiva regionale e nazionale.

Il problema sembrava sopito, anche se – sotto traccia – il diniego alla dolomia ha costituito il maggiore ostacolo politico-istituzionale all'adozione/approvazione del Piano per il Parco, comprensivo dell'allegato "Attività estrattive".

Nell'ottobre del 2000, gli indirizzi preliminari del P.R.A.E.R. al Piano per il Parco non contenevano alcun accenno alla dolomia e l'eventualità di una sua previsione estrattiva era contenuta nell'art. 14, comma 1, della L.R.T. n. 65/1997. La reazione al diniego dell'allegato "Attività estrattive" del 2002 è leggibile nell'unico punto aggiunto agli indirizzi preliminari del P.R.A.E.R., che così oggi si manifesta nel testo approvato del 2007: "*In merito all'estrazione di dolomia, al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetrario e delle acciaierie, è necessaria una verifica da parte del Parco sulla presenza di giacimenti*

potenzialmente coltivabili sottoponendo le risorse estrattive di dolomia alle verifiche di compatibilità in relazione all'ambiente, al paesaggio, agli insediamenti ed alle infrastrutture".

Ecco dunque la necessità di fornire una risposta definitiva, di apertura o chiusura verso questo speciale prelievo, in termini di certo più giustificativi di quanto fatto nel 2002. Bisogna partire da una valutazione oggettiva delle reali necessità del mercato e delle aziende, tenuto conto che – al momento – nessun attività di estrazione di dolomia è in atto nel territorio di competenza del Parco, nonostante la teorica possibilità offerta dall'art. 31, comma 5, della L.R.T. n. 65/1997.

Il tutto poi va analizzato nella cornice di natura e contesto insediativo, entro cui le eventuali attività estrattive di questo materiale industriale andrebbero a porsi, con l'attenta ponderazione dei costi ambientali da sopportare.

Conclusioni

Lo sforzo di riassumere lo stato dell'arte e l'insieme delle questioni aperte del Piano estrattivo, prossimo venturo, paga necessariamente il prezzo della semplificazione e della proposizione schematica dei temi. È evidente che i problemi hanno ben altri spessori, complessità ed articolazioni di quelli rappresentati nelle precedenti pagine, ma un primo approccio conoscitivo non poteva spingersi oltre la definizione scelta, poiché un maggiore sviluppo degli argomenti avrebbe forse fatto perdere la visione complessiva delle cose.

Il documento è ben lungi dal risultare agevole e snello, nonostante le semplificazioni apportate. D'altra parte, i problemi sul tappeto sono numerosi e la materia è oggettivamente ostica, soprattutto per il suo elevato contenuto tecnico. È pure probabile che diverse questioni siano sfuggite, poiché non conosciute, oppure trascurate, poiché non colte nella loro esatta valenza.

Come tutti i documenti preparatori è lavoro perfettibile e dunque più che aperto a modifiche ed integrazioni, nel rispetto di una posizione terza che, nell'attuale fase, deve riportare l'oggettività storica degli eventi trascorsi e proporre l'intero intervallo delle prospettive future.

L'ultimo accenno va fatto al significato della presentazione di questo documento all'interno della manifestazione centrale del Venticinquennale dell'Ente Parco (1985-2010). Un calendario di eventi lungo più di un anno, dedicato a "*il valore della Terra*", doveva necessariamente far coincidere la celebrazione ufficiale con l'avvio di una pianificazione settoriale che, più di ogni altro atto e processo, ha la possibilità di valorizzare e conservare la risorsa geologica di maggiore valore economico e di migliore identità culturale delle Alpi Apuane: il marmo.

Antonio Bartelletti
Direttore del Parco